



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/20

Dec. n. 5/20

Il giorno 24 settembre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

1) PASSARELLA Dario, nato il 21.06.1957 a *omissis* e residente *omissis*,
tesserato FMI 2019 con il M.C. "PORTO VIRO" con tessera n. 19908146;

2) PELOSO Luca, nato il 25.05.1969 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2019 con il M.C. "LA FORTEZZA" con tessera n. 19016249;

3) PETROCCHI Massimo, nato il 03.06.1971 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2020 con il M.C. "CONDOR SUBBIANO" con tessera n. 20053118;

4) CAPPELLI Roberto, nato il 2.11.1950 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2020 con il M.C. "PAOLO TORDI" con tessera n. 20047288;

incolpati di:

"violazione dell'art. 8 del RdG, e ciò in quanto con molteplici posts pubblicati sul gruppo Facebook denominato "Meeting in pista FMI" (composto da ben 632 membri) ledevano gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana, nonché del Presidente FMI. In particolare pubblicavano le seguenti frasi:

Il primo (PASSARELLA) scriveva: **"Siete dei Buffoni" "Io non mi iscrivo nemmeno al moto club" "Mai più un euro a questi ladri" "Vogliamo un nuovo presidente ed un nuovo direttivo questi sono dei cialtroni" "Bastardi, cosa ne facciamo adesso delle nostre moto, con tutti i soldi che ho speso, siete proprio dei coglioni" "ed il gruppo 3, abolito completamente, che stronzi" (commenti del 20.12.2019); "Io sono stufo...di quei coglioni basta, basta, dimissioni, e da un anno che combatto credevo di essere solo" (commento del 22.12.2019);**

il secondo (PELOSO): **"Però i soldi li hanno presi...l'importante è quello!!!" (commento del 20.12.2019);**

il terzo (PETROCCHI): **"Era già scritto, qualcuno non ci ha voluto credere l'anno scorso e si è immolato per poi essere preso a schiaffi quest'anno... che dire... forse come in politica ci meritiamo questi incapaci..."(commento del 20.12.2019);**

il quarto (CAPPELLI): **"Io ho una Honda 125 con licenza FMI green card grazie caro presidente si è convertito anche lei ai soldi di moto guzzi predica bene per vendere tessere ma razzola male. Vergogna vergogna" (commento del 20.12.2019).**

Infine, il PASSARELLA Dario in data 2 febbraio 2020, sul proprio profilo Facebook pubblicava – visibile a tutti - un video ironico ed offensivo nei confronti del presidente della FMI, con la seguente didascalia: **“QUESTO E’ IL PRESIDENTE DELLA FMI, FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA”**.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 12 marzo 2020, il Procuratore federale disponeva il deferimento di PASSARELLA Dario, PELOSO Luca, PETROCCHI Massimo e CAPPELLI Roberto al competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari indicati in epigrafe.

Seguiva in pari data il provvedimento di differimento della citazione a giudizio a data da destinarsi in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.

Emesso il decreto ex art. 87 R.d.G. in data 28.07.2020, all'udienza del 24 settembre 2020, assenti i deferiti, il Presidente del Tribunale Federale verificava la regolarità delle notifiche, e dichiarava l'apertura del dibattimento.

In sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi al PASSARELLA, attualmente non tesserato, la sanzione di due anni di inibizione al tesseramento FMI in applicazione dell'art. 21 lettera “U” R.d.G.; per il PELOSO 6 mesi di inibizione ex art. 21 lettera “U”, del pari non risultando il soggetto tesserato dal 2020.

Per gli ulteriori due deferiti, richiesti 4 mesi di ritiro della tessera per ognuno ex art. 21 lettera “h”, concesse le attenuanti di cui all'art. 45 comma 2 R.d.G.

Il Tribunale si pronunciava in pari data come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità dei deferiti emerge chiaramente a disamina delle evidenze raccolte dal Procuratore Federale, che acquisite nel corso dell'udienza dibattimentale fanno piena prova degli illeciti rubricati nei capi di incolpazione.

Rilevasi come la pubblicazione delle espressioni offensive riportate in rubrica sia avvenuta nella pagina del gruppo facebook denominato "Meeting in pista FMI", dotato di numerosi iscritti, risultando il frasario utilizzato univocamente riconducibile a dirigenti FMI in carica.

Il fatto di aver postato tali esternazioni in un gruppo facebook "aperto", ha reso le espressioni offensive accessibili anche al di fuori della cerchia dei membri del gruppo, rendendosi l'effetto di propalazione amplificato con conseguenze lesive non revocabili in dubbio.

E' inoltre pacifica la paternità dei contenuti in contestazione, ascrivibili ai rispettivi autori, all'epoca dei fatti tutti tesserati FMI, con indubbia consumazione dell'illecito previsto ex art. 8 R.d.G.

Venendo alle singole posizioni, dovrà considerarsi per il Passarella la maggiore attitudine offensiva dei comportamenti dell'incolpato, in ragione della reiterata pubblicazione di commenti a carattere denigratorio.

Quanto realizzato in aggiunta all'avvenuta pubblicazione di un video, prima postato e poi rimosso, ma comunque divulgato con evidente intenzione di ingenerare reazioni di derisione e dileggio in danno del Presidente in carica della FMI da parte degli altri partecipanti al gruppo.

Oltre ai contenuti e alla modalità non consentita, incide sulla dosimetria della sanzione, il fatto di aver indotto al dileggio altri tesserati, in assenza totale di risipiscenza da parte del soggetto, come a posteriori si desume dal comportamento processuale tenuto nel corso del procedimento.

Appare in definitiva e per le ragioni tutte di cui sopra congruo irrogare a PASSARELLA Dario la sanzione dell'inibizione per anni due al tesseramento in conformità alle richieste del Procuratore Federale.

Venendo alla posizione del PELOSO, andrà tenuta presente la natura isolata dell'esternazione, peraltro estrapolata dal contesto della discussione in corso sul social network, fitta di commenti caratterizzati da aspre espressioni di critica sulle politiche federali in auge provenienti dagli altri membri del gruppo per cui, muovendo da una pena base di mesi 3 di inibitoria, potrà essere concessa la riduzione di 1/3 per effetto delle attenuanti "generiche" applicate ex art. 45.2 R.d.G.

In ordine alle posizioni del PETROCCHI e del CAPPELLI, attualmente iscritti alla Federazione sportiva e quindi passibili della sanzione del ritiro della tessera, i deferiti si rendono autori delle due esternazioni in rubrica alimentate dallo stesso "trend", rendendosi le espressioni condite dall'epiteto "incapaci" riferito dal Petrocchi alla dirigenza federale e dall'espressione "predica bene per vendere tessere ma razzola male" attribuita dal Cappelli questa volta più nello specifico, al Presidente FMI.

Rilevasi al riguardo come, muovendo il trattamento sanzionatorio dalla stessa pena base di mesi 6, le attenuanti previste all'art. 45.2 R.d.G. potranno essere concesse al solo Cappelli (p.b. 6 mesi ridotta di 1/3 a 4 mesi), atteso il tenore delle scuse prontamente formalizzate via mail, mentre il contesto della memoria difensiva presentata per il Petrocchi osta al riconoscimento dello stesso beneficio.

Quel che precede, per via delle espressioni contenute nell'atto defensionale, e nello specifico per aver invocato l'incolpato a scusante il contesto asseritamente "privato" della discussione in corso sul social network, denegando l'attitudine lesiva dell'epiteto "incapaci", che invece era palesemente riferito alla dirigenza FMI, e che non può sdoganarsi in nome del principio di libertà di critica e opinione atteso il vincolo di lealtà sportiva valevole tra tesserati.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, viste le richieste del Procuratore Federale, appare congruo irrogare a PASSARELLA Dario la sanzione di anni 2 (due) di inibizione a far parte della FMI; a PELOSO Luca,

concesse le attenuanti ex art. 45.2 R.d.G. la sanzione di mesi due di inibizione; a PETROCCHI Massimo irrogazione della sanzione del ritiro della tessera per mesi 6, senza concessione di attenuanti; a CAPPELLI Roberto la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4, concesse le attenuanti "generiche" ex art. 45 R.d.G.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 lett. h, 21 lett. u, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

1) PASSARELLA Dario, nato il 21.06.1957 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2019 con il M.C. "PORTO VIRO" con tessera n. 19908146;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per anni 2 (due). Fine pena 24 settembre 2022.

2) PELOSO Luca, nato il 25.05.1969 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2019 con il M.C. "LA FORTEZZA" con tessera n. 19016249;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per mesi 2 (due). Fine pena 24 novembre 2020.

3) PETROCCHI Massimo, nato il 03.06.1971 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2020 con il M.C. "CONDOR SUBBIANO" con tessera n. 20053118;


responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei). Fine pena 24 marzo 2021.

4) CAPPELLI Roberto, nato il 2.11.1950 a *omissis* e residente *omissis*, tesserato FMI 2020 con il M.C. "PAOLO TORDI" con tessera n. 20047288;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro). Fine pena 24 gennaio 2021.

Depositata il 4 ottobre 2020

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Passarella Dario;

Peloso Luca;

Petrocchi Massimo;

Cappelli Roberto;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Co. Re. Toscana;

Co. Re. Emilia Romagna;

Co. Re. Veneto;

Motoclub di appartenenza dei medesimi;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.